SENTENZA DELLA CORTE (quinta sezione)
26 novembre 1985 *

Nel procedimento 182/84,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal Gerechtshof di Arnhem, nella causa penale dinanzi ad esso pendente promossa nei confronti della società

Miro BV, con sede in Zaandam,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del trattato, in relazione ad una disposizione nazionale che disciplina la vendita del gin,

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, R. Joliet, O. Due, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

viste le osservazioni presentate:

— per la Miro BV dall'avvocato O. W. Brouwer, del foro di Amsterdam,

— per il governo olandese dal sig. I. Verkade, Secretaris-generaal presso il ministero degli affari esteri, nella fase scritta e dal sig. A. Bos nella fase orale,

— per il governo belga dal sig. R. Hobaer, direttore presso il ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, assistito dal sig. T. Biebaut,

* Lingua processuale: l'olandese.

— per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig. M. Seidel, Ministerialrat presso il ministero dell'economia e dal sig. A. Bleckmann, docente di diritto presso l'università di Münster, nella fase orale,

— per il governo italiano dal sig. Conti, avvocato dello stato nella fase scritta e dal sig. Fiumara nella fase orale,

— per la Commissione delle Comunità europee dal sig. Th. van Rijn membro dell'ufficio legale,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 1985,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con sentenza 18 giugno 1984, giunta alla Corte il 10 luglio 1984, il Gerechtshof di Arnhem ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 30 del trattato, onde poter valutare se l'applicazione a prodotti importati da altri Stati membri di una disciplina nazionale sull'impiego della denominazione del gin sia compatibile con il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

2 Detta questione è sorta nell'ambito dell'appello interposto dalla Miro BV avverso una sentenza dell'Arrondissementsrechtbank di Arnhem con cui le si infliggeva, in esito ad un procedimento penale promosso nei suoi confronti dal Pubblico Ministero di Arnhem, un'ammenda per trasgressione della « Verordening benaming van jenever » (disciplina olandese sulla denominazione del gin) del 22 agosto 1979.

La Verordening benaming van jenever vieta, nell'art. 2, n. 1, di usare la « denominazione jenever o genever, Schiedamse jenever (genever), Schiedam, Schiedammer, Holland Gin, Friesche jenever (genever), graanjenever (genever), Hollandse jenever, Oude Klare o qualsiasi altra denominazione analoga che possa ragionevolmente dare all'acquirente l'impressione che si tratta di gin » per una bevanda che non corrisponda alla definizione di gin contenuta nell'art. 1, n. 4 dello stesso regolamento. Questo articolo dispone in particolare che il gin deve avere almeno 35 gradi.

La Miro, che gestisce nei Paesi Bassi, fra l'altro, spacci di bevande alcoliche, iniziava nel 1983 a vendere gin importato dal Belgio, la cui gradazione era del 30%. Le bottiglie erano munite di etichette recanti la dicitura « Nolens — Supra Hasselt — Jonge jenever — Genièvre — 30% vol. » nonché l'indicazione del produttore: « NV GSF Bruggeman SA, B—9000 Gent, Grauwpoort 1 ».

Emerge dal fascicolo che, nel Belgio, da tempo viene regolarmente prodotto e venduto del gin di non più di 30 gradi e che, in questo Stato, al momento dei fatti di causa, non esisteva alcuna disciplina specifica sulla gradazione alcolica minima del gin. In epoca successiva il Regio Decreto belga 6 giugno 1984 ha prescritto per il gin la gradazione alcolica minima del 30%.

Sul piano comunitario, una proposta, presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 giugno 1982, per un regolamento che stabilisce le norme generali riguardanti la definizione, la descrizione e la presentazione delle bevande alcoliche e del vermouth ed altri vini di uva fresca preparati con piante aromatiche o con sostanze aromatiche (GU C 189, pag. 7), secondo la quale il gin dovrebbe avere un contenuto alcolico minimo in volume del 30%, non è ancora stata oggetto di decisione da parte del Consiglio.

Il Gerechtshof di Arnhem, esaminando la compatibilità con l'art. 30 del trattato CEE della Verordening benaming van jenever applicata al « Nolens jonge jenever » importato dal Belgio dalla Miro, accertava che detto regolamento rendeva la vendita di questa merce nei Paesi Bassi più difficile ed onerosa, in quanto era necessario cambiare l'etichetta e rinunciare alla denominazione tradizionale. Richiamandosi alla sentenza della Corte 20 febbraio 1979 (Rewe-Zentral AG, 120/78, « Cas-

sis de Dijon », Racc. pag. 649) esso ha giudicato che l'etichetta del Nolens jonge jenever indicava in modo bastevolmente chiaro che si trattava di una merce, proveniente dal Belgio, con gradazione alcolica del 30% ed evitava quindi qualsiasi rischio di confusione con il gin olandese avente una gradazione minima del 35% e di prezzo superiore, e che perciò non vi era alcun motivo impellente di tutela dei consumatori che giustificasse il divieto di vendere il « Nolens jonge jenever » nei Paesi Bassi.

8 Il Gerechtshof di Arnhem si chiedeva invece se la lealtà dei negozi commerciali potesse imporre siffatto divieto. Esso rilevava in proposito che, nonostante l'insussistenza di rischi di confusione, i distillatori olandesi, che non possono mettere sul mercato gin con gradazione alcolica inferiore al 35%, si trovano in posizione concorrenziale svantaggiata, data la differenza di oneri fiscali, per imposte indirette ed imposta sul valore aggiunto, tra il ginepro di 30° e quello di 35°, differenza che il Gerechtshof ha calcolato, per litro di gin, in fiorini olandesi 1,62 nella primavera del 1983 e in fiorini 1,89 a decorrere dal 1° febbraio 1984.

9 Onde dissipare questi dubbi, il Gerechtshof di Arnhem ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Supposto che:

1) nello Stato membro A siano in vigore delle norme le quali prescrivano la gradazione alcolica minima del 35% per un determinato tipo di bevanda alcolica — in prosieguo designata " gin " — e impongano il divieto, sanzionato penalmente, di usare la denominazione " gin " per il gin avente gradazione inferiore;

2) nello Stato membro A, le vendite di gin costituissero nel 1982 circa il 45% delle vendite complessive di bevande alcoliche;

3) nello Stato membro A, per la vendita al consumo la differenza per imposte indirette ed IVA per litro fra la gradazione del 30% e quella del 35% fosse complessivamente di fiorini 1,62 (dal 1° febbraio 1984, di fiorini 1,89);

4) nello Stato membro B non esista alcuna norma che prescriva una gradazione alcolica minima per il gin;

5) nella CEE non vi è ancora una normativa riguardante la produzione e lo smercio del gin:

se l'estensione del divieto dello Stato membro A al gin avente gradazione del 30% regolarmente prodotto e posto in commercio nello Stato membro B — il che ostacola o impedisce lo smercio della bevanda nello Stato membro A — vada considerata una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del trattato CEE ».

Detta questione invita la Corte a precisare, alla luce di un caso come la fattispecie, la summenzionata giurisprudenza relativa al divieto di misure d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato. Secondo detta giurisprudenza, se non vi è una disciplina comunitaria sulla vendita delle merci di cui trattasi, gli ostacoli per la libera circolazione intracomunitaria derivati dalla disparità fra le normative nazionali vanno accettate qualora una disciplina del genere, che valga indistintamente per le merci nazionali e per quelle importate, possa giustificarsi con la necessità di far fronte ad esigenze inderogabili relative, fra l'altro alla tutela dei consumatori ed alla lealtà dei negozi commerciali.

Per quanto riguarda anzitutto le esigenze di tutela dei consumatori, la Miro, il governo belga, la Commissione sostengono, richiamandosi a quanto ha dichiarato il Gerechtshof di Arnhem nella sentenza di rinvio, che la tutela dei consumatori sia sufficientemente garantita nella fattispecie dall'etichetta che reca chiare indicazioni circa l'origine della merce e circa la gradazione alcolica.

Secondo i governi olandese e tedesco, la disciplina olandese in questione è giustificata da esigenze tassative di tutela dei consumatori. Essi deducono infatti che i provvedimenti in fatto di etichetta sono insufficienti per eliminare il rischio che il consumatore confonda la bevanda tradizionale con un altro prodotto di gradazione alcolica inferiore. Essi rilevano in particolare in questo contesto che la maggioranza dei consumatori, che ignora che la bevanda tradizionalmente chiamata gin deve avere una gradazione alcolica del 35% e conosce solo questa bevanda, non sarebbe sufficientemente posta in guardia da semplici indicazioni sull'etichetta

della bottiglia. Precauzioni del genere sarebbero comunque inefficaci in caso di vendita negli alberghi e nei ristoranti.

13 Sotto questo profilo, il governo tedesco assume ancora che la questione se il divieto di usare la denominazione « gin » per merci che non soddisfano determinate condizioni sia necessario, dipende dall'opinione che si ha dei rapporti commerciali nel paese di cui trattasi. Dato che le autorità nazionali sono quelle che meglio possono valutare questi dati di fatto, spetterebbe a loro e non alla Corte decidere. Qualora il legislatore nazionale, competente ad adottare una siffatta decisione, abbia risolto il problema, il giudice nazionale dovrebbe attenersi alla sua valutazione.

14 A proposito di quest'ultima tesi, va rilevato che l'art. 30 del trattato, al pari d'altronde dell'art. 36, non riserva determinate materie alla competenza esclusiva degli Stati membri. La normativa nazionale qualora, per soddisfare esigenze tassative ammesse dal diritto comunitario, crei ostacoli per il principio fondamentale della libera circolazione delle merci, deve rispettare i limiti posti dal diritto comunitario. Spetta alla Corte, che è l'ultima istanza competente per interpretare il diritto comunitario, e ai giudici nazionali, che si pronunciano in base a detta interpretazione, far salvo detto rispetto. La sopra riferita tesi del governo tedesco si risolve in ultima analisi nel negare detto controllo e per questo motivo è incompatibile con l'unità e con l'efficacia del diritto comunitario. Essa va quindi disattesa.

15 Quanto al problema se la disciplina olandese sia necessaria per tutelare i consumatori, basta ricordare che il Gerechtshof di Arnhem ha rilevato nella sentenza di rinvio che l'etichettatura del « Nolens jonge jenever » era sufficiente per evitare il rischio di confusione da parte del consumatore e che l'applicazione della disciplina olandese a detta merce non era giustificata da motivi imperativi inerenti alla tutela dei consumatori. Emerge, così stando le cose, che il giudice nazionale non ha inteso sottoporre questioni alla Corte su questo punto.

16 Si deve perciò limitare l'esame, nella presente causa, al problema se la tutela della lealtà dei negozi commerciali possa giustificare l'applicazione della normativa olandese alle merci importate, e ciò tenuto conto in particolare del vantaggio con-

correnziale che deriva sul mercato olandese per i produttori stranieri dalla differenza di prezzo determinata dalle imposte indirette e dalle imposte commisurate alla gradazione alcolica.

Quanto alle esigenze della lealtà dei negozi commerciali, la Miro dubita che essa possa aver rilievo quando non è in gioco la tutela dei consumatori. A suo parere, ciò significherebbe in pratica tutelare gli interessi dei produttori nazionali contro la concorrenza di merci importate. Essa rileva inoltre che i produttori olandesi pongono in vendita nel Belgio gin prodotto nei Paesi Bassi, per l'esportazione, con gradazione alcolica del 30%.

Il governo belga sottolinea in particolare che nel Belgio, da tempo e per tradizione, si produce gin con gradazione del 30%. Un paese non può monopolizzare la denominazione generica di una merce. Sarebbe conforme alla concorrenza normale in un mercato comune il lasciare al consumatore la possibilità di orientare la propria scelta in relazione alla qualità ed al prezzo.

La Commissione sostiene che la nozione di lealtà dei negozi commerciali si richiama alle norme sulla concorrenza sleale, come quella, ad esempio, della convenzione d'unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale. Questa nozione avrebbe sempre ad oggetto determinati comportamenti degli operatori economici, non già la situazione obiettiva del mercato come avviene per il modo di calcolare le imposte. Essa non potrebbe quindi giustificare un divieto come quello di cui trattasi.

Il governo olandese sottolinea che la produzione olandese di gin è la maggiore del mondo. La gradazione alcolica del 35% rientrerebbe nelle caratteristiche inerenti a questo prodotto nazionale tradizionale. Se non fosse vietato usare la denominazione tradizionale per una merce non conforme a detta tradizione, sarebbe impossibile salvaguardare il livello qualitativo e si finirebbe col dovere ammettere come gin anche bevande con gradazione del 20% o del 15%. Sarebbe necessario impedire che dei produttori sfruttino la buona reputazione di un prodotto mondialmente noto per una merce diversa e che per di più offre un vantaggio finanziario dovuto alle differenze fra le imposte indirette e proporzionali alla gradazione alcolica.

21 Nello stesso contesto, il governo italiano deduce che la parità fra i produttori concorrenti è un aspetto essenziale della concorrenza leale fra di essi. Qualora, come nella fattispecie, questa parità sia compromessa da differenze di tassazione su merci sostituibili come il gin di 30° e quello di 35°, uno Stato membro potrebbe legittimamente impedire che determinati operatori traggano un vantaggio concorrenziale sleale da queste differenze, vietando loro di porre in vendita detta merce sotto lo stesso nome.

22 La Corte ricorda anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza (cfr. sentenze 20 febbraio 1975, Commissione/Germania, 12/74 Racc. pag. 181, e 9 dicembre 1981, Commissione/Italia, 193/80, Racc. pag. 3019) sarebbe incompatibile con l'art. 30 del trattato e con gli scopi del mercato comune il fatto che una legislazione nazionale possa riservare una denominazione generica ad una varietà nazionale, a detrimento delle altre varietà prodotte, in particolare, in altri Stati membri, obbligando i produttori delle seconde a dare loro denominazioni ignote o meno apprezzate dal consumatore.

23 È vero che la determinazione di valori limite in fatto di gradazione alcolica delle bevande può servire alla normalizzazione delle merci distribuite e delle loro denominazioni, nell'interesse della maggior trasparenza dei negozi commerciali. Non si può quindi negare, in linea di principio, la possibilità per uno Stato membro, in mancanza di una disciplina comunitaria, di emanare norme che subordinino il diritto di usare determinate denominazioni tradizionali all'osservanza di una gradazione alcolica minima.

24 Tuttavia, come la Corte ha già deciso nella sentenza 13 marzo 1984 (Prantl, 16/83, Racc. pag. 1299), in un regime di mercato comune degli interessi del genere della lealtà dei negozi commerciali vanno garantiti facendo reciprocamente salvi gli usi lealmente e tradizionalmente invalsi nei vari Stati membri.

25 Non si può quindi considerare come un'esigenza essenziale della lealtà dei negozi commerciali il fatto che una disciplina nazionale che stabilisca un minimo per la gradazione alcolica di una bevanda tradizionale sia osservata da merci dello stesso

tipo importate da un altro Stato membro, qualora queste siano lealmente e tradizionalmente prodotte e vendute sotto la stessa denominazione nello Stato membro di origine e sia garantita l'adeguata informazione dell'acquirente. Il subordinare, in una situazione del genere, la libera circolazione delle merci importate alla condizione preliminare dell'esistenza di una disciplina comunitaria svuoterebbe infatti di contenuto il principio fondamentale dell'unità del mercato e il suo corollario, la libera circolazione delle merci.

Il fatto che vantaggi di prezzo possano derivare per le merci importate dall'applicazione di imposte nazionali proporzionali alla gradazione alcolica è irrilevante in questo contesto. Tali differenze di oneri fiscali in forza delle norme nazionali fanno parte della situazione obiettiva della concorrenza di cui ciascun operatore può fruire, purché l'informazione degli acquirenti sia garantita, restando questi liberi di effettuare la loro scelta in relazione alla qualità ed al prezzo delle merci.

Si deve quindi risolvere la questione sollevata dal Gerechtshof di Arnhem nel senso che il divieto di misure equivalenti a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE osta a che uno Stato membro applichi alle merci dello stesso tipo, importate da un altro Stato membro, una disciplina nazionale che subordini il diritto di usare la denominazione di una bevanda nazionale all'osservanza di una gradazione alcolica minima, qualora dette merci siano lealmente e tradizionalmente prodotte e vendute sotto la stessa denominazione nello Stato membro d'origine e sia garantita l'adeguata informazione degli acquirenti.

Sulle spese

Le spese sostenute dai governi olandese, belga, tedesco e italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice di merito, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quinta sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof di Arnhem, con ordinanza 18 giugno 1984, dichiara:

Il divieto di misure equivalenti a restrizioni quantitative all'importazione ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE osta a che uno Stato membro applichi alle merci dello stesso tipo, importate da un altro Stato membro, una disciplina nazionale che subordini il diritto di usare la denominazione di una bevanda nazionale all'osservanza di una gradazione alcolica minima, qualora dette merci siano lealmente e tradizionalmente prodotte e vendute sotto la stessa denominazione nello Stato membro d'origine e sia garantita l'adeguata informazione degli acquirenti.

Everling Joliet

Due Galmot Kakouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 26 novembre 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della quinta sezione
U. Everling